

# **STATUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO** **MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA**

## **Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione**

Art. 1: Denominazione e logo dell'istituzione scolastica

Art. 2: Autonomia dell'istituzione

Art. 3: Principi generali dell'istituzione

Art. 4: Criteri di organizzazione

## **Capo II: Organi dell'istituzione autonoma**

Art. 5: Organi dell'istituzione

Art. 6: Composizione, durata e nomina del consiglio dell'istituzione

Art. 7: Funzioni del consiglio dell'istituzione

Art. 8: Funzioni del dirigente dell'istituzione

Art. 9: Composizione del collegio dei docenti

Art. 10: Funzioni del collegio dei docenti

Art. 11: Composizione del consiglio di classe

Art. 12: Funzioni del consiglio di classe

Art. 13: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

Art. 14: Consulta dei genitori

## **Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione**

Art. 15: Contenuti del progetto di istituto

Art. 16: Approvazione e durata del progetto di istituto

Art. 17: Carta dei servizi

Art. 18: Contenuti del regolamento interno

Art. 19: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

Art. 20: Diritti fondamentali degli studenti

Art. 21: Doveri fondamentali degli studenti

Art. 22: Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art. 23: Modalità di approvazione dei regolamenti

## **Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria**

Art. 24: Bilancio di previsione e conto consuntivo

## **Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione**

Art. 25: Diritto di riunione e di assemblea

Art. 26: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

## **Capo VI: Rapporti con il territorio**

Art. 27: Partecipazione a progetti e iniziative

Art. 28: Modalità di partecipazione

## **Capo VII: Norme finali**

Art. 29: Approvazione e revisione dello statuto

## **Capo I**

### **Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione**

#### **Art. 1 - Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica**

1. Questo è lo statuto dell'istituzione scolastica denominato Istituto Comprensivo "Mezzolombardo-Paganella", di seguito indicato con il termine istituzione, che ha la propria sede in Mezzolombardo (TN) in Via degli Alpini 17 e un presidio amministrativo presso il plesso di Andalo.
2. L'istituto adotta il logo rappresentato nell'allegato.

#### **Art. 2 - Autonomia dell'istituzione scolastica**

1. L'istituzione scolastica di cui all'articolo 1, è un ente dotato di personalità giuridica inserito nell'ambito del "sistema educativo provinciale" della Provincia di Trento.
2. Il "sistema educativo provinciale" opera nell'ambito del sistema educativo nazionale con autonomia legislativa concorrente sancita dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e disciplinato dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) che ne determina l'ambito di applicazione e i principi generali di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.

#### **Art. 3 - Principi generali dell'istituzione**

1. L'istituzione assume la persona come valore fondamentale per l'esplicitamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando:
  - a) la libertà di insegnamento nel rispetto del progetto d'istituto;
  - b) la professionalità dei docenti;
  - c) la partecipazione delle famiglie alla realizzazione del progetto educativo;
  - d) la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti negli ambiti previsti dalla normativa nonché il dialogo con le comunità locali;
  - e) la piena formazione della personalità degli studenti attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali;
  - f) l'accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri e degli immigrati senza distinzione di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  - g) il sostegno e integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
  - h) l'educazione ai principi della pace e della solidarietà;
  - i) la promozione della conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche nonché la conoscenza della storia italiana ed europea rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza;
  - j) la partecipazione ad iniziative di istruzione e di formazione in un'ottica di internazionalizzazione della scuola;
  - k) il potenziamento del sistema di orientamento alla scuola superiore;
  - l) le collaborazioni con altre istituzioni attraverso accordi di "Rete" come disciplinato dall'art. 19 Legge 5/2006:
  - m) la realizzazione di interventi a sostegno delle pari opportunità;
  - n) la promozione dell'educazione alla pace e alla cooperazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente;

- o) la valorizzazione delle differenze di genere attraverso la realizzazione delle pari opportunità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Criteri di organizzazione**

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
  - a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
  - b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
  - c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
  - d) collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
  - e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
  - f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
  - g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità.

### **Capo II**

#### **Organi dell'istituzione autonoma**

##### **Art. 5 - Organi dell'istituzione**

1. Gli organi dell'istituzione sono:
  - a) il consiglio dell'istituzione;
  - b) il dirigente dell'istituzione;
  - c) il collegio dei docenti;
  - d) il consiglio di classe;
  - e) il revisore dei conti
2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

##### **Art.6 - Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione**

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:
  - a) il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione;

- b) 8 rappresentanti dei docenti;
- c) 8 rappresentanti dei genitori;
- d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.

Per la sola componente dei genitori è garantita la riserva di un posto per ogni comune sede di una o più scuole facenti parti dell'istituzione scolastica; la riserva ha effetto per i candidati con figlio/a iscritto/a nella sede scolastica del comune considerato.

Qualora nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio dell'istituzione, il/la figlio/a del rappresentante del genitore eletto con riserva si trasferisca in altra sede scolastica dell'istituto il medesimo resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata del consiglio purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.
6. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative, giuridiche, finanziarie e contabili e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; se eletto quale rappresentante della componente personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore fa parte del consiglio anche con diritto di voto.
7. Il consiglio dell'istituzione, nel corso della prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il presidente e un vice presidente fra i membri della componente genitori.

### **Art. 7 - Funzioni del consiglio dell'istituzione**

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
  - a) lo statuto;
  - b) il regolamento interno;
  - c) il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti;
  - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
  - e) il progetto di istituto e la carta dei servizi;
  - f) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
  - g) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
  - h) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
  - i) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti esterni pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione;
  - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità.
3. Il consiglio inoltre:
  - a) nomina il revisore dei conti;

- b) richiede pareri alla consulta dei genitori negli ambiti e con le modalità definite nell'articolo 16;
  - c) definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell'istituzione;
  - d) esamina il programma di gestione proposto dal dirigente per verificarne la coerenza con il bilancio;
  - e) stabilisce i criteri specifici per uscite e viaggi di istruzione.
4. Le deliberazioni del Consiglio dell'istituzione, qualora non diversamente specificato dal presente statuto, sono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.

### **Art. 8 - Funzioni del dirigente dell'istituzione**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
  - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
  - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
  - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
  - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
  - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo le norme vigenti. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
5. Il dirigente presenta all'inizio e alla conclusione dell'anno scolastico al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

### **Art. 9 - Composizione del collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. In via ordinaria è convocato e presieduto dal dirigente dell'istituzione che provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti prevede, con proprio regolamento, le modalità per il proprio funzionamento con la

possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

### **Art 10 - Funzioni del collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
  - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto, in relazione alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento;
  - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dal consiglio dell'istituzione;
  - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
  - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

### **Art. 11 - Composizione del consiglio di classe**

1. Ogni consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori: due per la scuola primaria e due per la scuola secondaria di primo grado.
2. I rappresentanti dei genitori del consiglio di classe vengono eletti annualmente con le modalità stabilite dal regolamento interno; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico. In presenza di pluriclassi il regolamento interno prevede le modalità e i criteri di nomina dei rappresentanti dei genitori.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti, figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali e tecnici di laboratorio.
4. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

### **Art. 12 - Funzioni del consiglio di classe**

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività annuali.
4. Il funzionamento dei consigli di classe è disciplinato dal regolamento interno che per specifiche esigenze dovrà garantire agli stessi consigli la possibilità di riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

### **Art. 13 - Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti**

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell'ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall'articolo 44 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

### **Art. 14 - Consulta dei genitori**

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
  - a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
  - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
  - c) esprime pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
  - d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta è composta da:
  - a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
  - b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
  - c) i rappresentanti di associazioni dei genitori che ne facciano richiesta, riconosciute secondo quanto disposto dal regolamento interno.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

## **Capo III**

### **Strumenti di programmazione e organizzazione**

#### **Art. 15 - Contenuti del progetto di istituto**

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico

della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto di istituto contiene in particolare:
  - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
  - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, con riferimento ai bisogni individuati, con attenzione al più ampio sviluppo della conoscenza nonché agli obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale nell'ambito della comunità europea;
  - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
  - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
  - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
  - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
  - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
  - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
  - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti;
  - j) le modalità di effettivo coinvolgimento di genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
  - k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
  - l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;
  - m) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;
  - n) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n), della legge provinciale sulla scuola, indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché le dotazioni finanziarie.

### **Art 16 - Approvazione e durata del progetto di istituto**

1. Il progetto di istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. Alla elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto di istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto di istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali con gli altri soggetti cointeressati del proprio territorio, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il progetto di istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente entro il mese di febbraio, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di febbraio.



5. Il progetto di istituto è pubblicato sul sito internet dell'istituzione, consegnato agli studenti, anche in estratto all'atto dell'iscrizione ed è trasmesso al dipartimento provinciale competente.

### **Art.17 - Carta dei servizi**

1. Il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale strumento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare:
  - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
  - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
  - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture della istituzione;
  - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
  - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
  - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
  - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
  - h) le procedure per i reclami;
  - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
3. La carta dei servizi è predisposta e approvata dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio docenti, il parere della consulta dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, riunito in assemblea.
4. La carta dei servizi è resa pubblica sul sito internet dell'istituzione, consegnato agli studenti, anche in estratto all'atto dell'iscrizione.

### **Art. 18 - Contenuti del regolamento interno**

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.
2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
  - a) rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
  - b) orari e il calendario delle attività scolastiche;
  - c) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
  - d) comportamenti da assumere all'interno dell'istituzione, quali ad esempio quelli relativi agli spostamenti interni, per l'accesso alla mensa, alla palestra, alle aule speciali, ai laboratori agli spazi comuni e alla biblioteca;
  - e) criteri e modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
  - f) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
  - g) criteri e modalità generali per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
  - h) funzionamento degli uffici e accesso al pubblico;
  - i) criteri e modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;

- j) esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
  - k) diritto di associazione, anche di ex studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse.
3. Il regolamento interno in particolare provvede a stabilire:
- a) le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  - b) l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  - c) la definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
  - d) le modalità di funzionamento della consulta dei genitori;
  - e) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
  - f) la determinazione delle modalità di pubblicità degli atti.

### **Art. 19 - Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti**

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio rappresentano un valore pedagogico e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e le modalità di impugnazione delle sanzioni disciplinari.

### **Art. 20 - Diritti fondamentali degli studenti**

1. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari, previsto dall'articolo 19 individua in particolare i diritti garantiti agli studenti riconoscendo in ogni caso il diritto:
  - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
  - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
  - c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
  - d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
  - e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
  - f) alla privacy e alla sicurezza.

### **Art. 21 - Doveri fondamentali degli studenti**

1. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari, previsto dall'articolo 19, individua in particolare i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:
  - a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;

- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che caratterizzano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

## **Art 22 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento, previsto dall'articolo 19, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:
  - a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  - b) la responsabilità disciplinare è personale;
  - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
  - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
  - a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
  - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
  - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
  - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica

### **Art. 23 - Modalità di approvazione dei regolamenti**

1. Il consiglio dell'istituzione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno dell'istituzione e il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, e la consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

## **Capo IV**

### **Strumenti di programmazione finanziaria**

#### **Art. 24 - Bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati nella prospettiva di una più ampia condivisione all'interno della comunità.

## **Capo V**

### **Partecipazione all'attività dell'istituzione**

#### **Art. 25 - Diritto di riunione e di assemblea**

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione, nella consapevolezza che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di confronto e crescita, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dalla associazione e alle proprie disponibilità.

#### **Art. 26 - Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico**

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. A tal fine l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

### **Capo VI**

#### **Rapporti con il territorio**

#### **Art. 27 - Partecipazione a progetti e iniziative**

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne, sia promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
  - a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
  - b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

#### **Art. 28 - Modalità di partecipazione**

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 27, comma 2, l'istituzione:
  - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
  - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;

- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e nello specifico definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte dei competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

## Capo VII

### Norme finali

#### Art. 29 - Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo altri mezzi di informazione pubblica.

#### Allegato 1

Logo dell'istituzione scolastica;

